

COMUNE DI MUZZANO

PROVINCIA DI BIELLA

REP. N. 551

OPERE MESSA IN SICUREZZA AI FINI

IDROGEOLOGICIFINALIZZATEALLA SISTEMAZIONE DELLA

VIABILITAMONTANA COMUNALE – LOTTO 1 VIA BAGNERI – CUP

B27H19002410001 - CIG 90103919DE

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di marzo sono comparsi il

Sindaco, nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, dott.

FAVARIO ROBERTO, nato a Biella (BI), il 26/10/1979, che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

del COMUNE DI MUZZANO, C.F./P.IVA 00381700020, avente sede legale

in Piazza Parrocchiale n. 1, 13895 Muzzano (BI), che rappresenta nella sua

qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, di seguito nel presente

atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice",

da una parte;

il Sig. RONCHETTA MARCO, nato a Biella (BI), il 28/12/1968, residente a

Sordevolo (BI), in via Bagneri n. 12 (RNCMRC68T28A859V), nella sua

qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa RONCHETTA & C. S.R.L.,

CF - P.IVA 00186670022, avente sede legale in via Bagneri n. 12 , 13817

Sordevolo (BI), di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore",

dall'altra;

PREMESSO

– che con Delibera di Giunta Comunale n. 62 in data 01/12/2021 è stato

approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dai progettisti, dell'importo di euro € 148.590,94 per lavori a base d'asta, oltre ad Euro 1.376,78 relativi a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre l'IVA;

– che con provvedimento del medesimo Responsabile del Servizio Lavori pubblici n. 139 in data 07/12/2021 si è determinato di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , e che pertanto è risultata aggiudicataria l'Impresa RONCHETTA & C. S.R.L., CF - P.IVA 00186670022, avente sede legale in via Bagneri n. 12 , 13817 Sordevolo (BI), che ha offerto un ribasso del 0,50% (€ 742,95).

– che è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa RONCHETTA & C. S.R.L., CF - P.IVA 00186670022, avente sede legale in via Bagneri n. 12 , 13817 Sordevolo (BI), l'appalto dei lavori di OPERE MESSA IN SICUREZZA AI FINI IDROGEOLOGICIFINALIZZATE ALLA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITAMONTANA COMUNALE – LOTTO1 VIA BAGNERI. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta

presentata – ammonta a euro 149.224,77 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari € 1.376,78, da assoggettarsi a I.V.A., ed è da intendersi a misura, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche di seguito elencate:

1.Tavole grafiche (n. 5)

2.Relazione generale progetto esecutivo con allegato quadro economico

3.Relazione specialistica – relazione di calcolo

4.Relazione geologica

6.Computo metrico estimativo e analisi prezzi – Lotto 1

7.Elenco prezzi

9.Costi sicurezza – Lotto 1

11.Stima incidenza manodopera – Lotto 1

12.Capitolato speciale di appalto

13.Piano di sicurezza e coordinamento (Relazione psc _ analisi e valutazione rischi _ diagramma di Gantt _ fascicolo con le caratteristiche dell'opera)

14.Cronoprogramma

15. Piano di manutenzione

2. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a 1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non può comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 2.10 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o

indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa, dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto e a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 30.000,00.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Polizza Fidejussoria, in data 11/01/2022, n. 2341100 – COFACE per l'importo di euro 7.461,50.

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia

del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n.

50/2016.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 10 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Muzzano, Piazza Parrocchiale n. 1, 13895 Muzzano (BI), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità .

2. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Muzzano, "codice univoco ufficio" IPA UFXDTT e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 13 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

2. La ditta in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. La ditta si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 14 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 15 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Biella.

Articolo 16 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 17 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 18 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

Roberto Favario (firmato digitalmente)

F.to per l'Appaltatore

Ronchetta Marco (firmato digitalmente)

Attesto io dott.ssa Lo Manto Nicoletta, Segretario Comunale del Comune di Muzzano, abilitato a rogare gli atti per conto del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, IV comma, lett. c), mediante l'apposizione della mia firma digitale, e domiciliato per la carica presso il Comune di Muzzano, che i signori:

Roberto Favario in rappresentanza e per conto di questo Comune;

e il Sig. Rubino Riccardo , in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico, come sopra indicati della cui identità sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto e i suoi allegati, che attesto non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, a mezzo dei certificati di firma utilizzati dalle parti validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 Cad come da me Ufficiale Rogante verificato, facendomi espressa richiesta che il presente documento venga conservato fra gli atti del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA NICOLETTA LO MANTO (firmato digitalmente)